



## Misure alternative alla detenzione

**art. 47 e ss o.p.**

### Cosa sono

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario.

**Attenzione:** Le misure alternative alla detenzione, regolate dagli artt. 47-52 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, si applicano esclusivamente ai condannati in via definitiva (cioè con sentenza non più impugnabile) e sono principalmente: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà.

### Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono vari e tengono conto innanzitutto dell'entità della condanna, della pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportate anche a determinate condizioni soggettive (per esempio età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).

### A chi va chiesta

La concessione di una misura alternativa deve essere chiesta con istanza dal detenuto al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza, secondo i criteri di ammissibilità propri di ciascuna misura.

**Attenzione:** I detenuti che hanno beneficiato di permessi premio, senza trasgredire le prescrizioni, durante la permanenza in carcere, hanno maggiore probabilità che sia loro concessa una misura alternativa.

### Entro quanto il tribunale decide

L'istanza viene dunque trasmessa dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza che dovrà decidere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

## AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L'affidamento in prova ai servizi sociali è una **misura alternativa alla detenzione**, vale a dire una soluzione alternativa al regime di restrizione carceraria o domiciliare, che, in omaggio alla **funzione rieducativa della pena**, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il **reinserimento sociale del condannato**

Consiste nella possibilità, a determinate condizioni, di espiare la pena definitiva che fuori dall'Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale.

#### **Chi la concede**

Su istanza dell'imputato viene concessa dal magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe, un tempo chiamato Centro servizi sociali per adulti).

**Attenzione:** Per esempio, per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è generalmente necessario avere un posto di lavoro, documentandolo con una dichiarazione del futuro datore di lavoro, e un'abitazione, documentandolo con una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da parte dei familiari.

### **DETTENZIONE DOMICILIARE**

Consente al condannato di scontare la pena nella propria abitazione e in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

**Attenzione:** Se la pena residua da scontare è sino a 4 anni può essere concessa solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, soggetto ultra sessantenne, persona inferiore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, lavoro o di famiglia.

Se la pena residua da espiare non è superiore ad anni due la detenzione domiciliare può essere concessa anche quando non ricorrono le condizioni sopra indicate

#### **Chi la concede**

Se l'esecuzione della pena è già iniziata, la misura è concessa dal tribunale di sorveglianza competente (dal magistrato di sorveglianza provvisoriamente nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione).

Se l'esecuzione della pena non è iniziata, nei casi previsti dall'art.656 c.p.p. c.5, il pubblico ministero la sospende. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato che entro trenta giorni può presentare l'istanza di concessione della misura

Attenzione: Il detenuto domiciliare non è a carico dell'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica. Per la detenzione domiciliare può bastare l'abitazione.

### **SEMILIBERTA'**

La semilibertà può essere concessa se vi è un lavoro o un'altra occupazione (per esempio, la documentata frequenza di corsi di istruzione) ma non sussistono i requisiti per la concessione dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare. In tal caso può essere concessa anche se nell'istanza per l'ammissione alle misure alternative **non era stata esplicitamente richiesta.**

#### **Chi la concede**

L'istanza va presentata al Magistrato di sorveglianza corredata da apposita documentazione.

**Attenzione:** Se la misura alternativa è chiesta da persone tossicodipendenti o alcolodipendenti, è necessaria la certificazione rilasciata dai Sert delle Ulss dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l'indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi) e la presenza di un idoneo programma terapeutico, approvato dai Sert delle Ulss. Ulteriore documentazione occorrerà nel caso si intenda seguire un programma di disintossicazione residenziale, presso una comunità terapeutica.

### **SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA**

La misura alternativa può essere sospesa, revocata o annullata qualora l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate.

Attenzione: in caso di violazione degli obblighi l'interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di permessi-premio, di attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario

Normativa di riferimento:

- artt. 47-52 e 58 legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario";
- art. 656 c.p.p.;
- art. 176 c.p. e 682 c.p.p.;
- art. 16, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Scheda aggiornata al 23 11 2023 B.B.